



TRAMEC s.r.l.
Sede legale: Corso Venezia 36 – 20121 MILANO
Sede operativa e amministrativa:
Via Bizzarri, 6
40012 Calderara di Reno (BO) – ITALY
Tel. +39 051728935 – Fax +39 051728937
www.tramec.it
tramec@tramec.it

Cap. Soc. 500.000 € i.v.
Registro Imprese di Milano
R.E.A. n. MI-2639703
C. F. 03553380373
P. IVA / VAT N. IT 00636251209

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ARTICOLO 1 – EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

- Le presenti Condizioni Generali di fornitura (di seguito “Condizioni Generali”) formano parte integrante e si applicano ad ogni Ordine di acquisto (di seguito “Ordine”) emesso da Tramec nei confronti del Fornitore per la fornitura di Prodotti e Servizi (di seguito “Prodotti”).
- L’Ordine e le presenti condizioni generali si intendono accettate al momento di ricevimento, da parte di Tramec, della Conferma d’Ordine a mezzo fax o posta elettronica e in ogni caso, anche in assenza di conferma, si considerano confermate trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di invio, ovvero qualora il Fornitore dia inizio alla realizzazione e/o alla fornitura dei Prodotti indicati nell’Ordine.
- Deroghe o\e modifiche alle presenti Condizioni generali saranno efficaci soltanto se sottoscritte espressamente da Tramec. In caso di contrasto, le indicazioni contenute nell’Ordine prevalgono sia sulle presenti Condizioni Generali che sui Capitolati, ove sottoscritti. Sempre in caso di contrasto, il contenuto dei Capitolati – ove sottoscritti - prevale sulle presenti Condizioni Generali.
- Per quanto non previsto troverà comunque diretta applicazione la L. 18 luglio 1998 n. 192 sulla sub-fornitura industriale. Il contrasto di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali con norme imperative/inderogabili, comporterà la nullità esclusivamente delle medesima con salvezza di ogni altra indicazione contrattuale.

ARTICOLO 2 – CONSEGNA DEI PRODOTTI

- Le modalità e i termini di consegna dei Prodotti sono specificati nell’Ordine.
- I termini convenuti per la consegna si intendono tassativi: sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alla data di consegna concordata, salvo espressa autorizzazione in deroga scritta di Tramec.
- Il rispetto della data di consegna è termine essenziale del contratto di acquisto contenuto nell’ordine per cui, fermo restando il diritto di Tramec al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna dei Prodotti, in tutto o in parte, Tramec avrà facoltà di revocare l’Ordine interamente o per la parte oggetto dell’inadempienza, con applicazione di quanto previsto al successivo Art. 8.

ARTICOLO 3 – NON CONFORMITÀ PRODOTTI E GARANZIA DA VIZI

- I Prodotti non conformi o\e difettosi saranno resi al Fornitore con facoltà per Tramec di richiedere, a propria insindacabile scelta, la sostituzione dei Prodotti ovvero il rimborso di tutte le spese ed oneri aggiuntivi, oltre agli eventuali danni, derivanti dalla assegnazione della fornitura dei Prodotti ad altri fornitori.
- Tramec, con adeguato preavviso, potrà procedere ad ispezione presso il Fornitore, per verificare il rispetto delle specifiche previste per la corretta esecuzione dell’Ordine.
- Le Contestazioni sui prodotti forniti saranno comunicate da Tramec entro 8 giorni e potrà essere concordato un accesso congiunto per permettere a entrambe le parti la valutazione delle contestazioni rilevate. In ogni caso, la valutazione sulle contestazioni sollevate potrà essere rimessa ad un laboratorio terzo, scelto consensualmente dalle parti, che si esprimerà sulla natura, sulla causa

Mod. CGA Rev. 03 del 09/10/2020

Cap. soc. 500.000 € i.v.
Registro imprese di Milano
R.E.A n. MI-2639703
C.F. 03553380373
P. IVA/VAT n. IT 00636251209



TRAMEC Srl
Operational and Administrative Headquarters:
Via Bizzarri, 6 - 40012 Calderara di Reno BO - Italy
Head Office:
Corso Venezia, 36 - 20121 Milano - Italy
Tel. +39 051 728935 fax. +39 051 728937
www.tramec.it - tramec@tramec.it



e sull'imputabilità del vizio contestato e i relativi costi saranno a carico del fornitore. In mancanza di consenso, troverà applicazione l'art.10 della L. 192/1998 sul tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato.

- d. Resta inteso che il fornitore si impegna concedere garanzia sui prodotti per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di consegna, salvo diverso accordo scritto. In nessun modo l'accettazione dei prodotti da parte di Tramec potrà essere interpretata come rinuncia a far valere i propri diritti sulle non conformità dei prodotti consegnati dal fornitore. A sua volta il fornitore sarà tenuto a comunicare a Tramec entro 3 giorni e comunque nei termini indicati dalla L. 192/1998, eventuali difetti di materiali o attrezzi fornitigli da Tramec per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 4 – RISERVATEZZA

- a. Ogni informazione tecnica, tecnologica, costruttiva, di processo e qualsiasi dato, disegno, elaborato o specifica messa a disposizione del Fornitore con qualsiasi modalità ed in qualsiasi forma, o di cui quest'ultimo venga in possesso o a conoscenza per effetto dell'emissione ed esecuzione di un Ordine deve ritenersi strettamente confidenziale e pertanto soggetta all'obbligo di riservatezza. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Ordine ed a mantenere l'obbligo di riservatezza per i 5 (cinque) anni successivi alla data dell'ultima fornitura dei Prodotti interessati ovvero alla data di interruzione del rapporto di collaborazione.

ARTICOLO 5 – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

- a. I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione dell'Ordine saranno di esclusiva proprietà di Tramec, unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nell'Ordine.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

- a. Il Fornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità del/dei componenti prodotti o dell'assemblaggio da lui effettuato o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e secondo regola d'arte, mentre non risponde dei difetti di materiali o attrezzi fornitigli da Tramec per l'esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati a Tramec.
- b. Nel caso in cui Tramec abbia contestato vizi, difetti o difformità nei termini convenuti e il vizio sia imputabile al fornitore ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti da Tramec in conseguenza dei vizi o inadempimenti accertati. In tal senso, il Fornitore si impegna a tenere indenne Tramec in eventuali richieste di risarcimento, giudiziali o stragiudiziali, provenienti da terzi, in merito ai vizi imputabili allo stesso, come previsto da questo articolo e dall'art. 5, commi 1 e 2 della L. 192/1998. A tal fine Tramec sarà tenuta a comunicare tempestivamente al Fornitore le contestazioni di terzi attribuibili alla difettosità e non conformità dei prodotti forniti.

ARTICOLO 7 – MARCHI

- a. Il Fornitore non potrà modificare, alterare, oscurare, rimuovere od in altro modo interferire con qualsiasi marchio o altro segno distintivo eventualmente apposti su espressa richiesta di Tramec sulle forniture fatte alla medesima. Il Fornitore si impegna a non apporre alcun proprio marchio o altro segno distintivo su Prodotti forniti a Tramec, senza il previo consenso scritto della medesima.
- b. Tutto quanto previsto nel presente articolo è termine essenziale del contratto di acquisto contenuto nell'Ordine; resta quindi convenuto che la violazione di tali divieti autorizzerà Tramec a

Mod. CGA Rev. 03 del 09/10/2020

Cap. soc. 500.000 € i.v.
Registro imprese di Milano
R.E.A n. MI-2639703
C.F. 03553380373
P. IVA/VAT n. IT 00636251209



TRAMEC Srl
Operational and Administrative Headquarters:
Via Bizzarri, 6 - 40012 Calderara di Reno BO - Italy
Head Office:
Corso Venezia, 36 - 20121 Milano - Italy
Tel. +39 051 728935 fax. +39 051 728937
www.tramec.it - tramec@tramec.it



rifiutare e respingere la suddetta fornitura ed a revocare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 8 il relativo Ordine.

ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE-ANNULLAMENTO-REVOCA ORDINE

- a. Oltre a quanto previsto negli Art. 2 e 7 che precedono e fatta salva la facoltà prevista all'Art.3, in ogni caso di fornitura difforme dalle previsioni e specifiche contenute nell'Ordine, Tramec potrà risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e seguenti e avrà diritto, senza necessità di azione giudiziale, di trattenere, a titolo di acconto sul risarcimento dei danni e oneri derivanti dall'inadempimento, le somme comunque maturate a favore del Fornitore, anche in forza di forniture diverse da quella non conforme, con rinuncia del Fornitore ora per allora a qualsiasi eccezione a riguardo.
- b. Pena la revoca ed annullamento dell'Ordine con effetto immediato, è fatto divieto al Fornitore di affidare l'esecuzione della fornitura oggetto dell'Ordine, o di parte di essa a terzi, anche in subfornitura, senza preliminarmente comunicazione scritta a Tramec e relativo formale consenso.
- c. Tramec si riserva la facoltà di revocare ed annullare l'Ordine non ancora integralmente eseguito dal Fornitore, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - i. Cessione, da parte del Fornitore dell'azienda o del ramo di azienda interessato alla esecuzione dell'Ordine;
 - ii. Messa in liquidazione della impresa\azienda del Fornitore;
 - iii. Stato di insolvenza del Fornitore o\è ricorso ad una procedura concorsuale.

Il Fornitore dovrà segnalare a Tramec in forma scritta mediante lettera raccomandata a.r. o direttamente alla casella di P.E.C. - posta elettronica certificata - di riferimento il verificarsi di una delle suddette ipotesi, con preavviso di almeno 30 (trenta) gg. solari dalla data dell'evento.

- d. Tramec potrà esercitare la facoltà di annullamento dell'Ordine di cui al presente articolo dandone comunicazione al Fornitore in forma scritta, da inviarsi entro 15 (quindici) gg. solari dal ricevimento della comunicazione. L'annullamento dell'Ordine avrà effetto immediato, salvo diversi accordi tra Tramec e il Fornitore per il completamento delle forniture non ancora eseguite.

ARTICOLO 9 – FORZA MAGGIORE

- a. Nessuna responsabilità può essere attribuita alle parti per inadempienze alle proprie obbligazioni contrattuali dovute a causa di forza maggiore. Si considerano tali, eventi straordinari, non prevedibili e non imputabili a colpa ovvero negligenza, riconducibili a titolo esemplificativo e non esaustivo a disastri ambientali anche dovuti ad eventi sismici, guerre, esplosioni, atti terroristici, pandemie o provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. In tale eventualità le parti, su sollecitata segnalazione formale della parte interessata, valuteranno e concorderanno in buona fede i provvedimenti temporanei e le modifiche necessarie al ripristino delle normali condizioni di fornitura.

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

- a. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali e del relativo Ordine sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna. Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali si rinvia alle norme del Codice Civile Italiano in materia.

Mod. CGA Rev. 03 del 09/10/2020

Cap. soc. 500.000 € i.v.
Registro imprese di Milano
R.E.A n. MI-2639703
C.F. 03553380373
P. IVA/VAT n. IT 00636251209



TRAMEC Srl
Operational and Administrative Headquarters:
Via Bizzarri, 6 - 40012 Calderara di Reno BO - Italy
Head Office:
Corso Venezia, 36 - 20121 Milano - Italy
Tel. +39 051 728935 fax. +39 051 728937
www.tramec.it - tramec@tramec.it